

CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

A.K.S.I.

(Associazione Kinesiologia Specializzata Italiana)

Attività istruttoria ai fini del rilascio del Parere del CNEL

Fase preliminare all'istruttoria.....	3
Documenti allegati	4
Requisiti richiesti.....	5
Requisito a).....	6
Requisiti sub b).....	7
Requisito c)	8
Requisito d).....	9
Requisito e).....	10
Requisito f)	11
Requisito g).....	12
Riscontro finale	13
Riscontro definitivo (a seguito delle integrazioni pervenute il 25.05.12)	14

Fase preliminare all'istruttoria

Requisiti indicati dall'art. 26 D.L.vo 206/2007

Premessa metodologica

L'art. 26 del d. Leg.vo n° 206/2007 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultati dal Ministero della Giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Pertanto per ogni richiesta che pervenga all'esame del CNEL è preliminarmente necessario stabilire se l'Associazione richiedente il riconoscimento operi nell'ambito del comma 2 (*attività regolamentate*) ovvero del comma 3 (*attività non regolamentate*).

Solo in seguito all'accertamento che trattasi di attività non regolamentate può svolgersi la procedura istruttoria di cui all'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 206/2007.

Nel rigoroso e indefettibile rispetto dei criteri dettati dal citato D.Lgs., il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Documenti allegati

1. lettera di trasmissione del Ministero Giustizia al CNEL protocollo del 11/11/2009;
- 1bis lettera del Ministero Giustizia all'AKSI protocollo del 02/04/2009;
2. copia conforme dell'atto costitutivo del 31/01/1989 e statuto 1989;
3. statuto associativo versione del 17/05/2008 (seconda versione);
4. organigramma al 18/04/2009 e referenti regionali;
5. codice deontologico in vigore al 28/11/2008 e autocertificazione del rappresentante legale;
6. elenco associati suddivisi per regione al 12/10/2009 e autocertificazione del rappresentante legale;
7. autocertificazione dei membri del Direttivo dell' AKSI al 18/04/2009;
8. documento di autocertificazione sulla formazione continua a firma del rappresentante legale
9. Integrazioni: modifiche atto costitutivo e statuto anni 1998, 2002 e 2009 e verbali assemblee dei soci

Integrazioni

Elenco dei soci dei quattro anni antecedenti al 2009, e l'indicazione delle quote associative
Attestazione del Presidente

Requisiti richiesti

(art. 26 D.L.vo 206/2007 pubblicato in G.U. 9/11/2007)

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Requisito a)

avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

Riscontro

Atto costitutivo redatto per atto notarile il 31/01/1989 al quale sono state apportate modifiche nel 1995, nel 2008 e nel 2009 delle quali l'associazione ha prodotto copie degli statuti approvati e verbali delle assemblee dei soci che li hanno deliberati. Lo statuto attualmente in vigore risulta essere quello deliberato dall'Assemblea dei soci in data 23/09/2009 (All. 9).

Requisiti sub b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

L'ordinamento a base democratica si desume dall'articolazione interna dell'associazione, dalla partecipazione dei soci (art. 5) dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione (art. 6). Il fine non di lucro è previsto dall'art. 3, co 2 dello statuto (all. 3).

La precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce è rinvenibile negli artt. 3 dello statuto vigente (all. 9).

La precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per far parte dell'Associazione è indicata all'art. 4, co 4 dello statuto vigente (all. 9). L'art. 6 identifica inoltre i titoli professionali necessari per l'esercizio della professione.

La rappresentatività elettiva delle cariche interne è disciplinata dagli artt. 9-14 dello Statuto vigente. La durata massima della carica è quinquennale, con possibilità di rielezione per due mandati (art. 10 co. 2; art. 9 co.4; art. 17; art. 20 dello statuto) (all. 9).

L'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità è sancita dall'art. 10, co. 1 e 6 e 17 co.2 dello statuto (all.9).

La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dall'associazione attraverso la regolamentazione degli organi associativi (artt. 10-20 dello statuto vigente).

L'associazione prevede l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità come recita l'art. 13 statuto, con la costituzione di apposite commissioni (all. 9)

Requisito c)

tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

Riscontro

L'associazione ha allegato un elenco contenente le cariche istituzionali dell'associazione (all. 4) con indicazione delle deleghe attribuite a firma del rappresentante legale del 18/04/2009.

Agli atti è stato raccolto inoltre l'elenco completo dei soci suddivisi per Regione con indicazione della relativa quota sociale e certificazione a firma del Rappresentante legale del 12/10/2009 di corretta tenuta dell'elenco dei soci (all. 6) (*).

(*) mancano agli atti gli elenchi dei soci dei tre anni antecedenti al 2009 o in alternativa certificazione del rappresentante legale che attesti la regolare tenuta degli elenchi per i tre anni antecedente al 2009.

Requisito d)

sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni

Riscontro

L'associazione ha prodotto agli atti il codice deontologico in vigore (all. 5).
Lo statuto dell'Associazione AKSI prevede gli istituti del recesso (art. 5 co. 7) e l'esclusione dall'associazione (art. 10 co. 7).

L'art. 20 istituisce il Collegio dei Probiviri quale organo responsabile dei provvedimenti disciplinari. L'art. 22 stabilisce una clausola compromissoria per le controversie sociali tra associati e associazione. (*)

(*) Si registra l'assenza, in entrambi i casi, della procedura disciplinare.

Requisito e)

previsione dell'obbligo della formazione permanente

Riscontro

L'obbligo della formazione permanente è previsto nell'art. 3, co 2 cpv 4 dello statuto (all. 9), nell'art. 8 del codice deontologico (all. 5) e dalla documentazione di cui all'allegato 8.

Requisito f)

diffusione su tutto il territorio nazionale

Riscontro

Lo statuto prevede la diffusione territoriale nazionale dell'associazione (art. 3, co.2, cpv. 6 dell' all.3). L'associazione ha prodotto agli atti autocertificazione a firma del rappresentante legale in cui vengono indicati n. 11 sedi regionali di riferimento. La diffusione territoriale si evince dall'all. 6 da cui si evince la distribuzione territoriale dei soci appartenenti all'associazione. (*)

(*) si rileva come in alcune regioni italiane la presenza di soci sia costituita da poche unità o addirittura assente.

Requisito g)

mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

I Consiglieri Nazionali AKSI hanno inviato autocertificazioni circa l'assenza di condanne passate in giudicato datate 18/04/2009.

Riscontro finale

L'associazione AKSI, in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. c), d), f).

Per quanto riguarda eventuali criticità emerse si segnala:

per il requisito c) mancano agli atti gli elenchi dei soci dei tre anni antecedenti al 2009 o in alternativa certificazione del rappresentante legale che attesti la regolare tenuta degli elenchi per i tre anni antecedenti;

per il requisito d) si registra l'assenza della procedura disciplinare sia nello statuto che nel codice deontologico;

per il requisito f) si rileva come in alcune regioni italiane la presenza di soci sia costituita da poche unità o addirittura assente.

In data 9.05.12 è stata inviata richiesta di integrazioni con termine perentorio 31.05.12.

Riscontro definitivo (a seguito delle integrazioni pervenute il 25.05.12)

Con riferimento alle integrazioni richieste, sono agli atti:

- **requisito c):** l'elenco dei soci dei quattro anni antecedenti al 2009, e l'indicazione delle quote associative versate nel 2005, 2006, 2007. È stata altresì prodotta certificazione su numero di soci e relative quote per gli anni 2010 e 2011.
- **requisito f):** con riferimento alla presenza in sole 11 regioni e all'esiguo numero di soci in alcune di esse, è stata prodotta un'attestazione del presidente che sottolinea " [...] essendo la kinesiologia una Disciplina molto completa e per tale motivo molto complessa, è stato inizialmente lungo e complesso il percorso per formare i primi professionisti ed in seguito creare una rete di istruttori che a loro volta formassero nuovi professionisti. La presenza quindi delle sedi regionali, anche dove i soci sono un numero minimo, è giustificata dal fatto che è stata creata questa rete di Professionisti/Istruttori in kinesiologia con l'obiettivo di una maggiore diffusione della formazione in kinesiologia e quindi, una conseguente crescita del numero di professionisti su tutto il territorio nazionale."

L'AKSI, in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b,c,d,e,f,g.

Per quanto quindi esposto, l'Ufficio esprime orientamento positivo alla richiesta di AKSI all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

Orientamento positivo della Commissione all'unanimità